

Regolamento di Carriera dello Studente

PREMESSA	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Qualifica di studente.....	3
Art. 3 Importi e modalità di pagamento	3
TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE	3
Art. 4 Accesso ai corsi di studio	3
Art. 5 Immatricolazione con abbreviazione di corso	3
Art. 6 Immatricolazione con titolo di studio estero.....	4
TITOLO II – ISCRIZIONE	4
Art. 7 Rinnovo dell’iscrizione.....	4
Art. 8 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso	4
Art. 9 Immatricolazioni al primo anno e termini di scadenza.....	4
Art. 10 Iscrizione ad anni successivi al primo e termini di scadenza	5
Art. 11 Studenti laureandi	6
Art. 12 Iscrizione “FUORI CORSO”	6
Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli).....	8
TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME	8
Art. 14 Studente part-time	8
TITOLO IV – CARRIERA	9
Art. 15 Trasferimento da altro ateneo	9
Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo	9
Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio dell’UER.....	10
Art. 18 Sospensione della carriera.....	10
Art. 19 Interruzione della carriera	11
Art. 20 Decadenza dagli studi.....	11
Art. 21 Rinuncia agli studi.....	11
TITOLO V – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
Art. 22 Trattamento dei dati.....	12
TITOLO VI – NORME FINALI	12
Art. 23 Norme finali	12
ALLEGATO 1 – TERMINI DI SCADENZA	

PREMESSA

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento contiene le norme amministrative alla cui osservanza sono tenuti gli studenti e le studentesse iscritti ai diversi corsi di studio dell'Università degli Studi Europea di Roma, di seguito indicata come UER.

Art. 2 Qualifica di studente

1. La qualifica si ottiene con l'iscrizione ai corsi di studio dell'UER (corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e ogni altro corso di studio individuato dall'art. 3 del D.M. 270/04 e dalle ulteriori norme vigenti in materia di istruzione universitaria) e ai corsi post-lauream.
2. Ottengono la qualifica anche coloro che frequentano l'UER nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e degli accordi bilaterali stipulati tra UER e atenei esteri.

Art. 3 Importi e modalità di pagamento

1. Gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento delle tasse dovuti, in riferimento alle procedure descritte nel presente regolamento, sono disciplinati dal *Regolamento tasse e contributi, A.A.2020/21*, approvato dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicato sul sito dell'UER.
2. Il pagamento delle tasse oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora, nella misura indicata nel *Regolamento tasse e contributi, A.A.2020/21*.
3. Gli studenti e le studentesse che non sono in regola con il pagamento delle tasse **non** possono proseguire la carriera e accedere alle procedure descritte nel presente regolamento.

TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE

Art. 4 Accesso ai corsi di studio

1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, delle disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dei criteri definiti dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.
2. Prove di accesso:
 - a. I corsi ad accesso programmato prevedono una prova di ammissione selettiva per il numero di posti definito dalla programmazione didattica e indicato nei bandi di ammissione.
 - b. I corsi ad accesso libero prevedono una prova di ammissione obbligatoria di valutazione.
3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre università, salvo i casi disciplinati da appositi accordi con università italiane o estere, nonché quelli previsti in caso di sospensione della carriera.

Art. 5 Immatricolazione con abbreviazione di corso

L'immatricolazione con abbreviazione di corso è ammessa nei seguenti casi:

1. Per conseguire un secondo titolo
 - 1.1. Chi ha già conseguito un titolo accademico e desidera iscriversi a un corso di studio di analogo livello presso l'UER deve attenersi alle disposizioni previste dal corso di studio e dal regolamento didattico del corso di studio.
2. Per proseguire una carriera iniziata presso altro corso di studio
 - 2.1. I trasferimenti da altri atenei e i passaggi tra corsi di studio dell'UER sono disciplinati dagli articoli 15 e 17 del presente Regolamento.

-
3. Per ottenere il reintegro a seguito di decadenza o rinuncia agli studi relative a carriere pregresse.
 4. Per ottenere il riconoscimento di attività didattiche sostenute come singoli insegnamenti o nell'ambito di carriere presso università estere.

Art. 6 Immatricolazione con titolo di studio estero

Tutte le disposizioni relative all'immatricolazione con titolo di studio estero e al riconoscimento di titoli di studio conseguiti presso scuole e atenei esteri possono essere richieste all'ufficio promozione dell'UER.

TITOLO II – ISCRIZIONE

Art. 7 Rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione a un anno accademico successivo al primo si perfeziona col versamento di quanto dovuto, previa regolarità dei pagamenti relativi agli anni accademici precedenti.
2. Il rinnovo dell'iscrizione è richiesto di anno accademico in anno accademico entro i termini previsti. Coloro che prevedono di conseguire il titolo entro la sessione di marzo/aprile (ultima sessione di laurea dell'anno accademico) non devono richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico corrente, ma presentare entro il 30 settembre 2020 l'esonero per attesa di laurea.

Art. 8 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso

1. L'iscrizione presso l'UER è, di norma, considerata a tempo pieno, con impegno a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio prescelto. Le modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
2. L'iscrizione da un numero di anni complessivi superiore alla durata normale del corso frequentato è considerata fuori corso.

Art. 9 Immatricolazioni al primo anno e termini di scadenza

1) CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:

In seguito al superamento della prova di ammissione, a partire dal 31 luglio 2020, per formalizzare l'immatricolazione ai Corsi di laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, gli studenti devono:

a) compilare on - line la domanda di immatricolazione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;

Al termine della procedura di compilazione on - line, gli studenti devono stampare l'apposita domanda ed il bollettino MAV relativo alla tassa d'iscrizione e tassa regionale per il diritto allo studio;

b) effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, nella misura indicata nell'Allegato n. 1, Tav. 1, del Regolamento tasse e contributi, A.A. 2020/21, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile dal sistema informatico di Ateneo;

c) formalizzare l'immatricolazione consegnando l'apposita domanda presso la Segreteria Amministrativa, unitamente alla documentazione richiesta; la domanda deve essere corredata da marca da bollo (€ 16,00). Al fine di perfezionare l'immatricolazione ai Corsi di laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, gli studenti devono essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

Il termine ordinario per l'espletamento della procedura di immatricolazione è il 30/09/2020.

Sono previste, tuttavia, **immatricolazioni tardive** da effettuare entro e non oltre il 17/12/2020, previo pagamento di una indennità di mora secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

Nel caso in cui uno studente richiedesse la restituzione della tassa di iscrizione e della tassa regionale versate a seguito della procedura di pre-immatricolazione (vedi punti “a” e “b”), l’università provvederà alla restituzione dell’importo versato, decurtato di Euro 100,00 a titolo di spese amministrative.

2) CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

In seguito al superamento della prova di ammissione, a partire dal **31 luglio 2020**, per formalizzare l’iscrizione ai Corsi di laurea Magistrale, gli studenti già in possesso del titolo di laurea triennale e dell’adeguata preparazione individuale iniziale, accertata secondo le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di studio, devono:

- a) compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
- b) effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, nella misura indicata nell’Allegato n. 1, Tav. 2, del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile dal sistema informatico di Ateneo;
- c) formalizzare l’iscrizione consegnando l’apposita domanda presso la Segreteria Amministrativa, unitamente alla documentazione richiesta; la domanda deve essere corredata da marca da bollo (€ 16,00). Al fine di perfezionare l’immatricolazione ai Corsi di laurea Magistrale, gli studenti devono essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

Il termine ordinario per l’espletamento della suddetta procedura è il 30/09/2020.

Sono previste, tuttavia, **iscrizioni tardive** da effettuare entro e non oltre il **17/12/2020** previo pagamento di una indennità di mora secondo le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

ISCRIZIONI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE “CON RISERVA”

Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo di laurea triennale entro il termine ordinario di iscrizione, potranno presentare ugualmente la domanda di ammissione “con riserva” ai Corsi di Laurea Magistrale, **entro il 30/09/2020**, mediante il sistema informatico di Ateneo secondo le modalità sopra riportate.

In caso di iscrizioni “con riserva” tardive, effettuabili entro e non oltre il **17/12/2020**, lo studente è tenuto al pagamento di una indennità di mora secondo le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

L’iscrizione al Corso di laurea Magistrale è sottoposta alla condizione dell’effettivo conseguimento della laurea triennale entro la sessione di laurea invernale/primaverile. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 29/04/2021 per Economia e Scienze e Tecniche Psicologiche, per chi ha già effettuato la pre immatricolazione da sistema nei termini previsti (dal 31 Luglio 2020 al 17 Dicembre 2020).

Art. 10 Iscrizione ad anni successivi al primo e termini di scadenza

Per formalizzare l’iscrizione ad anni successivi al primo, gli studenti devono effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, nella misura indicata nell’Allegato n. 2, Tav. 1 e 2, del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo.

Il termine ordinario per formalizzare l'iscrizione ad anni successivi al primo è il 30/09/2020.

Sono previste, tuttavia, **iscrizioni tardive** da effettuare entro e non oltre il **17/12/2020**, previo pagamento di una indennità di mora di cui all'art. 4 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

L'iscrizione ad anni successivi al primo può essere perfezionata a condizione che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici degli anni precedenti.

Art. 11 Studenti laureandi

Lo studente che ritenga di conseguire il titolo entro l'ultima sessione di laurea utile dell'anno accademico cui è iscritto, non dovrà effettuare il versamento delle tasse universitarie per l'iscrizione all'A.A. 2020/2021. A tal fine, lo studente dovrà presentare, **entro il 30/09/2020**, direttamente dal sistema informatico di ateneo, una apposita richiesta di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi per l'A.A. 2020/2021, per "**attesa di laurea**". Il modulo dovrà essere generato dal Sistema informatico di Ateneo Esse3 entro tale scadenza.

In caso di mancata presentazione del suddetto esonero, lo studente è automaticamente iscritto come "studente fuori corso".

Per l'ammissione alla prova finale, gli studenti sono tenuti a compilare on - line la domanda e consegnare l'apposita documentazione nei modi e nei termini previsti, nonché al versamento del contributo per l'ammissione alla prova finale, il cui importo è indicato nell'art. 6 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale/primaverile (22 febbraio 2020 – 27 febbraio 2021 per Psicologia; 12 aprile 2021 – 21 aprile 2021 per Turismo, Economia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Giurisprudenza e Scienze della Formazione Primaria) è il **17/12/2020**.

Lo studente che abbia effettuato la richiesta di esonero per "**attesa di laurea**", ma che non abbia presentato entro il **17/12/2020** la domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale/primaverile, dovrà formalizzare l'iscrizione al primo anno (o anni successivi al primo) fuori corso, entro il **29/12/2020**, senza indennità di mora. In caso di iscrizione oltre il suddetto termine sarà applicata l'indennità di mora nella misura massima indicata nella Tabella 1 dell'art. 4 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

Art. 12 Iscrizione "FUORI CORSO"

Risulta iscritto "fuori corso" lo studente che, avendo frequentato le attività formative previste dall'ordinamento del suo corso, non abbia acquisito entro la durata legale del corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

Lo studente che, nonostante abbia regolarmente frequentato tutti gli insegnamenti prescritti dall'ordinamento del proprio corso di studi per conseguire il titolo finale, non ritenga di conseguire il titolo entro l'ultima sessione di laurea utile dell'anno accademico 2019/2020, dovrà formalizzare l'iscrizione al primo o al successivo anno fuori corso entro i termini ordinari, ovvero il 30/09/2020, mentre i contributi verranno pagati dopo la sessione di esami Gennaio/Febbraio come indicato al punto 8.1 e 8.2 del presente regolamento. Lo studente fuori corso può ottenere il rilascio di certificati relativi alla sua carriera e non ha obblighi di frequenza.

Lo studente che abbia effettuato la richiesta di esonero per "**attesa di laurea**", ma che non abbia presentato entro il **17/12/2020** la domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale/primaverile (22 febbraio 2020 – 27 febbraio 2021 per Psicologia; 12 aprile 2021 – 21 aprile 2021 per Turismo, Economia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Giurisprudenza e Scienze della Formazione Primaria), **dovrà formalizzare l'iscrizione, senza indennità di mora, al primo anno (o anni successivi al primo) fuori corso, dal 18/12/2020 ed entro il 29/12/2020**. In caso

contrario, sarà applicata l'indennità di mora nella misura indicata nella Tabella 1 dell'art. 4 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

Qualora lo studente abbia sostenuto, entro la sessione di esame di gennaio - febbraio, tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studi ed abbia completato le attività curriculari accessorie (attività informatiche e linguistiche, attività di responsabilità sociale, stages e tirocini professionali, etc...), ma non abbia discusso l'elaborato finale per il conseguimento del titolo di studio, sarà tenuto al **pagamento della sola tassa di iscrizione** per il seguente anno e della **tassa regionale per il diritto allo studio, senza indennità di mora**, entro il **11/03/2021** per i corsi di laurea magistrale di Psicologia. Per corsi di laurea triennali e magistrali e di laurea magistrale a ciclo unico entro il **29/04/2021**.

Lo studente che abbia consegnato entro il **17/12/2020** la domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale/primaverile (22 febbraio 2020 – 27 febbraio 2021 per Psicologia; 12 aprile 2021 – 21 aprile 2021 per Turismo, Economia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Giurisprudenza e Scienze della Formazione Primaria), **ma che non abbia conseguito nell'ultima sessione di esami tutti i CFU previsti dal proprio piano di studi (dal conteggio sono esclusi i CFU della prova finale), dovrà formalizzare l'iscrizione, senza indennità di mora, al primo anno fuori corso o ad anni successivi al primo fuori corso.**

In tutti i casi sopra descritti, la scadenza del pagamento dei contributi accademici sarà effettuata in maniera distinta a seconda che si tratti di:

- **iscrizione ad anni fuori corso ai corsi di laurea magistrale di Psicologia (vedi punto 8.1).**
- **iscrizione ad anni fuori corso ai corsi di laurea triennale (Economia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Turismo), magistrale (Economia), magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza e magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione (vedi punto 8.2).**

8.1 Studenti che si iscrivono ad anni fuori corso ai corsi di laurea magistrale di Psicologia:

Lo studente che entro l'ultima sessione di esame di gennaio-febbraio (ultima sessione utile per l'a.a. cui si è già iscritti) non abbia acquisito tutti i CFU relativi agli insegnamenti ed alle altre attività formative previste dal proprio piano di studi, sarà tenuto al pagamento per il seguente anno:

- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **una rata** dei contributi accademici, nel caso in cui debba conseguire **da 1 a 30 CFU (30 compreso), esclusi i cfu della tesi**; in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **11/03/2021**.
- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **due rate** dei contributi accademici, nel caso in cui debba conseguire **da 31 a 40 CFU (40 compreso), esclusi i cfu della tesi**; in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **11/03/2021**.
- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi relativi all'intero anno accademico (**quattro rate**), nel caso in cui debba conseguire **più di 40 CFU**; in tal caso la tassa di iscrizione e due rate dovranno essere versate entro il **11/03/2021**, e le altre due rate entro il **07/05/2021**.

8.2 Studenti che si iscrivono ad anni fuori corso ai corsi di laurea triennale (Economia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Turismo), magistrale (Economia), magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza e magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione:

Lo studente che entro l'ultima sessione di esame di gennaio-febbraio (ultima sessione utile per l'a.a. cui si è già iscritti) non abbia acquisito tutti i CFU relativi agli insegnamenti ed alle altre attività formative previste dal proprio piano di studi, sarà tenuto al pagamento per il seguente anno:

- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **una rata** dei contributi accademici, nel caso in cui debba conseguire **da 1 a 30 CFU (30 compreso)**; in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **29/04/2021**.
- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **due rate** dei contributi accademici,

nel caso in cui debba conseguire **da 31 a 40 CFU (40 compreso)**; in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **29/04/2021**.

- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi relativi all'intero anno accademico (**quattro rate**), nel caso in cui debba conseguire **più di 40 CFU**; in tal caso la tassa di iscrizione e due rate dovranno essere versate entro il **29/04/2021**, e le altre due rate entro il **07/05/2021**.

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)

Tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso all'Università, anche se iscritti ad altre Università italiane o europee, possono chiedere di essere ammessi a partecipare a singole attività comprese nell'offerta formativa dei vari Corsi di laurea.

La domanda di iscrizione a singole attività formative deve essere presentata in bollo, unitamente alla documentazione richiesta ed alle ricevute di pagamento, alla Segreteria Amministrativa.

Lo studente che si iscrive a singole attività formative dovrà pagare tasse e contributi in un'unica soluzione e in proporzione ai crediti che intende acquisire. Il costo di un singolo Credito Formativo Universitario è pari a € 30.

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel primo semestre potranno presentare domanda entro il **17/12/2020**.

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel secondo semestre e per le attività formative annuali potranno presentare domanda entro il **07/05/2021**.

Al termine dello svolgimento di ciascuna attività gli ammessi potranno sostenere gli esami di profitto. L'Università certifica l'avvenuta partecipazione all'attività formativa e, se del caso, l'avvenuto superamento dell'esame di profitto. Sono fatte salve le speciali disposizioni in tema di iscrizione a singole attività formative contenute in specifiche convenzioni con altre Università italiane od estere nell'ambito di programmi di mobilità internazionale degli studenti. Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti offerti in lingua inglese sono dovuti l'imposta fissa di bollo sulla domanda di iscrizione e un contributo accademico di importo pari a € 30 per ogni credito attribuito dal corso scelto.

È possibile iscriversi a diversi corsi singoli che comportino l'acquisizione totale di un massimo complessivo di 24 crediti per un semestre e 48 per un intero anno accademico, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Gli esami devono essere sostenuti entro la quarta e ultima sessione di esami dell'anno accademico di iscrizione. Coloro che non sostengono gli esami entro detta scadenza, saranno tenuti a procedere ad una nuova iscrizione e a corrispondere nuovamente il relativo contributo.

I contributi accademici dovranno essere corrisposti mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso) predisposto dall'Economato.

TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME

Art. 14 Studente part-time

Lo status di studente/essa part-time consente di svolgere la propria attività didattica con la possibilità di articolare il corso di studio. Trascorsi tali anni, quanti non abbiano già conseguito il titolo saranno iscritti fuori corso in regime di tempo pieno.

Lo studente part-time può optare per un contratto formativo che preveda per ciascun anno accademico l'acquisizione di metà dei CFU previsti dal piano di studi relativo all'anno di iscrizione. In questo caso, lo studente che opta per l'iscrizione "part-time", dovrà pagare tasse e contributi in proporzione a 30 crediti annuali, facendo riferimento all'importo totale delle tasse e contributi per l'A.A. 2019/2020, che si riferisce ai crediti annuali previsti dal piano di studi relativo all'anno di iscrizione. In tale caso è possibile ridistribuire i crediti previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al doppio della durata normale del corso di studi, senza essere collocati nella categoria dei fuori corso per tutta la durata dell'iscrizione in qualità di studente part-time.

L'iscrizione in qualità di studenti "part-time" è consentita:

- a coloro che si immatricolano nell'A.A. 2020/2021 ad un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e al primo anno di laurea magistrale;

- agli studenti che nell'A.A. 2020/2021, si iscrivono ad anni successivi al primo ma con accesso al regime part-time per un numero di anni pari al doppio di quelli ancora mancanti facendo riferimento alla durata normale del corso a cui si è iscritti.

L'iscrizione in qualità di part-time non è consentita:

- agli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti;

- a chi, già laureato, si iscrive a corsi di laurea di pari livello.

Ai fini della determinazione degli anni di carriera scolastica, si tiene conto anche degli anni di iscrizione a precedenti percorsi di studio (compresi i corsi singoli) per i quali si è ottenuto il riconoscimento di esami nella carriera corrente. Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per godere dello status di studente part-time sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne carriera e tasse di iscrizione. E' possibile passare dal regime tempo pieno al regime part-time o viceversa solo una volta nell'arco della carriera universitaria.

Lo studente part-time non può usufruire delle riduzioni delle tasse per merito scolastico e non può concorrere ai bandi per collaborazione studenti.

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro i termini ordinari per l'iscrizione al nuovo anno accademico. Altre forme di domanda o di dichiarazione non saranno prese in considerazione.

TITOLO IV – CARRIERA

Art. 15 Trasferimento da altro ateneo

Gli studenti iscritti presso altre Università, possono iscriversi presso la U.E.R. dal 31 luglio 2020 al 17 dicembre 2020, solo dopo aver avviato la pratica di trasferimento presso l'Università di provenienza, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Tali studenti, per procedere all'iscrizione, devono:

1. superare il test di ammissione, per la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale
2. compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
3. effettuare il versamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale e del contributo speciale (previsto nell'art. 6 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21), mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
4. effettuare l'iscrizione consegnando l'apposita domanda presso la Segreteria Amministrativa, unitamente alla documentazione che dimostri di aver presentato domanda di trasferimento all'Università di provenienza; la domanda deve essere corredata di marca da bollo (€ 16,00);

L'iscrizione si formalizzerà solo nel momento in cui l'Università di provenienza trasmetterà all'Università Europea di Roma il foglio di congedo dello studente, il quale si assume la responsabilità per una eventuale doppia iscrizione o per eventuali obblighi di pagamento non assolti nei confronti dell'Università di origine.

In seguito alla formalizzazione dell'iscrizione lo studente potrà richiedere la convalida degli esami sostenuti presso altre Università e/o il riconoscimento di attività pregresse, attraverso apposito modulo (mod.8) scaricabile dal sito Internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitaeuropediroma.it, alla sezione "My Uer – Modulistica".

Tale richiesta sarà sottoposta all'approvazione dei competenti organi accademici che ne determineranno l'anno di iscrizione secondo l'ordinamento didattico del Corso di studi prescelto.

Per i trasferimenti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione primaria si invita a consultare i termini previsti dal Bando di Ammissione. Si richiama altresì l'art. 8 del Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo

Lo studente iscritto nell'A.A. 2019/2020 che si trovi in regola con la posizione amministrativa e contabile può presentare domanda di trasferimento presso altra Università o Istituto universitario, attraverso il sistema informatico

di ateneo.

Al termine della procedura on-line, lo studente deve presentare presso la Segreteria Amministrativa, dal 31 luglio 2020 sino al 30 settembre 2020, la domanda di trasferimento, corredata di marca da bollo di € 16,00 e libretto universitario. In questo caso, il trasferimento comporta l'obbligo di versamento del contributo di congedo il cui importo è indicato nell'art. 6 del presente Regolamento tasse e contributi, A.A. 2020/21.

Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere il trasferimento oltre il 30 settembre 2020, ma non oltre il 17 dicembre 2020. In questo caso, lo studente iscritto nell'A.A. 2019/2020, in regola con la posizione amministrativa e contabile:

- che chieda il trasferimento ad altro Ateneo dal 01 ottobre 2020 al 29 novembre 2020 dovrà versare, oltre al contributo di congedo, la tassa di iscrizione e la tassa regionale, nella misura indicata nell'allegato n. 2, Tav. 1 e 2, del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.
- che chieda il trasferimento ad altro Ateneo dal 30 novembre 2020 al 18 dicembre 2020 dovrà versare, oltre al contributo di congedo, la tassa di iscrizione e la tassa regionale e l'intero importo della I rata, nella misura indicata nell'allegato n. 2, Tav. 1 e 2, del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

Lo studente che abbia chiesto il trasferimento da una sede, non può ritornare alla stessa prima che sia trascorso un anno solare, tranne che per motivi gravi e documentati.

Su richiesta dello studente l'Università rilascerà certificazione con la specificazione delle attività formative svolte, degli esami superati, delle votazioni riportate e dei crediti acquisiti, e invierà al Rettore della Università ove lo studente si trasferisce il foglio di congedo con la copia conforme della sua carriera accademica.

Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio dell'UER

Lo studente può richiedere il passaggio ad altro Corso di studi, senza dover sostenere oneri aggiuntivi, presentando apposita domanda (MOD. 19), corredata di marca da bollo di € 16,00, entro e non oltre il 17 dicembre 2020.

Il passaggio ad altro Corso di studi è condizionato all'approvazione dei competenti organi accademici.

Quanto già versato dallo studente per il pagamento dei contributi accademici, sarà scalato dalle tasse dovute per l'iscrizione al corso cui si accede.

Nel caso in cui gli oneri previsti per l'iscrizione al nuovo Corso di laurea siano maggiori, lo studente è tenuto a versare la differenza.

Viceversa, qualora tali oneri siano minori, non è previsto il rimborso di quanto già versato dallo studente, in virtù di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 18 Sospensione della carriera

Lo studente può sospendere la propria carriera universitaria, lasciando aperta la propria posizione accademica, per giustificati motivi debitamente documentati quali:

- a) maternità, paternità;
- b) infermità prolungata;
- c) gravi problemi personali e familiari tali da arrecare pregiudizio all'attività di studio;
- d) iscrizione a corsi di studio presso Accademie Militari italiane, Università estere, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione;
- e) iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità.

La richiesta di sospensione può essere presentata solo dallo studente che sia in regola con il pagamento delle tasse e deve essere formalizzata compilando l'apposito modulo (mod. 17) scaricabile dal sito internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitauropeadiroma.it, alla sezione "My Uer – Modulistica".

Tale modulo deve essere consegnato presso la Segreteria Amministrativa unitamente alla marca da bollo di € 16,00

ed al libretto universitario.

Lo studente che si avvale della sospensione non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può sostenere esami di profitto né svolgere alcun atto di carriera.

Lo studente che ottenga la sospensione della carriera in seguito al pagamento dei contributi accademici, non avrà diritto alla restituzione di quanto versato e tale importo non potrà essere utilizzato all'atto di riattivazione della carriera.

L'anno di sospensione non è computato ai fini della progressione della carriera, del calcolo dei termini di decadenza né per l'attribuzione del beneficio dell'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi accademici.

Qualora lo studente intenda proseguire gli studi dovrà presentare, presso la Segreteria Amministrativa, apposita domanda (mod. 20) scaricabile dal sito internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitauropeadiroma.it, alla sezione "My Uer– Modulistica" entro i termini previsti per l'iscrizione contestualmente al versamento, per ogni anno di sospensione, di un contributo di ricognizione nella misura specificata nell'Art. 6 del Regolamento tasse e contributi A.A.2020/21.

In caso di disattivazione del corso di studio cui lo studente era iscritto prima della richiesta di sospensione, l'Università Europea di Roma darà indicazione del corso di studio verso il quale lo studente potrà transitare, terminata la sospensione, per proseguire i propri studi.

Art. 19 Interruzione della carriera

L'interruzione della carriera si verifica nel caso in cui lo studente non versi quanto dovuto a titolo di tasse e contributi per l'iscrizione a uno o più anni accademici e **non** presenti domanda di sospensione della carriera.

In tale periodo lo studente non può compiere alcun atto di carriera.

Qualora lo studente voglia riattivare la carriera in seguito all'interruzione di uno o più anni accademici è tenuto a presentare alla Segreteria Amministrativa una richiesta di ripresa degli studi e a versare un contributo fisso per la regolarizzazione degli anni accademici precedenti il cui ammontare è previsto dall'art. 6 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2020/21.

Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 20 Decadenza dagli studi

Coloro che non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi dall'anno accademico nel quale hanno sostenuto l'ultimo esame o da quello dell'ultima iscrizione in corso (non si tiene conto degli anni di iscrizione in qualità di ripetente), se più favorevole, decadono dalla qualità di studente.

Coloro che sono in difetto del solo esame di prova finale non decadono, qualunque sia l'ordinamento didattico del proprio corso di studio.

Art. 21 Rinuncia agli studi

Lo studente, in regola con la sua posizione amministrativa, può rinunciare al prosieguo degli studi presentando apposita dichiarazione al Rettore dell'Università.

La rinuncia agli studi deve essere formalizzata compilando l'apposito modulo (Mod. 16) scaricabile dal sito internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitauropeadiroma.it, alla sezione "My Uer – Modulistica".

Tale modulo deve essere consegnato presso la Segreteria Amministrativa unitamente alla marca da bollo di € 16,00 ed al libretto universitario.

La rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa, fermo restando il diritto dello studente alla certificazione relativa agli esami sostenuti e ai crediti conseguiti.

TITOLO V – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 22 Trattamento dei dati

L'informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'UER ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 23 Norme finali

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente in materia